

Non possono licenziare coloro che non vogliono vaccinarsi!

CHIARIMENTI CIRCA LA DIRETTIVA MINISTERIALE SULLA SOSPENSIONE DAL LAVORO PER I NON VACCINATI:

voi non lo sapete, ma oltre che biologo, sono anche RSU ed un "vecchio sindacalista"; inoltre ho superato, senza prendere posto, due concorsi a dirigente ministeriale e sono un ex funzionario ministeriale. Per questo qui dico, sottoscrivo e confermo, assumendomi tutte le responsabilità di quanto scrivo: nessun lavoratore può essere sospeso, o spostato di ruolo, o può avere ridotto o tolto lo stipendio, se non per cause previste nel CCNI. La unica possibilità per il SOLO CAMBIO DI MANSIONE, è il riconoscimento, da parte di una apposita commissione, dopo una opportuna istruttoria (e non da parte del "medico competente", figura che NON ESISTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO), della "non idoneità al lavoro". Nessun altro, neanche il Giudice del Lavoro, può intervenire in tal senso, figuriamoci il datore di lavoro o il Dirigente Scolastico! La vaccinazione non rientra tra gli obblighi contrattuali, ne può essere assimilata alla voce "responsabilità e sicurezza sul luogo di lavoro" prevista nella L.81/08, poiché questa fa riferimento a dispositivi, messa in sicurezza dell'edificio, controlli sui macchinari, etc, ma MAI SULLA SALUTE PERSONALE DEI DIPENDENTI! Nessuno, ad esclusione di un magistrato nel pieno svolgimento delle sue funzioni giuridiche, può chiedervi di esporre un "green pass" o qualsiasi documento che attesti che siete vaccinati, poiché NESSUNO è autorizzato a chiedervi se siete vaccinati! Il green pass è illegale come atto di verifica della idoneità all'impiego ed è paragonabile al "libretto di vaccinazione" che da sempre usiamo. Si è mai visto che uno venga licenziato perché non ha fatto uno dei vaccini OBBLIGATORI? e, allora, come può esserlo per non aver fatto un vaccino NON OBBLIGATORIO? Ogni minaccia in tal senso da parte del datore di lavoro, del direttore, del dirigente scolastico, rientra nel reato previsto dall'art.692 del c.p., ovvero "estorsione², reato punibile con la reclusione da 5 a 15 anni, perché solo la modifica del contratto di lavoro, dopo consultazione con tutti i sindacati di base, potrebbe avere valore se la vaccinazione fosse inserita come "conditio sine qua non" per lavorare, ed, in ogni caso, questa non potrebbe avere valore retroattivo, poiché il

vostro contratto di lavoro è stato stipulato quando valevano le condizioni previste dall'allora vigente CCNI, e nessun requisito può essere modificato con effetto retroattivo. Se, quindi, vi minacciano in tal senso, voi fatevelo mettere per iscritto, andate ad una caserma dei CC o in Procura e DENUNCIATELO! NESSUNO PUÒ OPPORSI E NON PRENDERE LA VOSTRA DENUNCIA! NEANCHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA! COSI' COME, NESSUN MAGISTRATO PUÒ OPPORSI DI PROCEDERE CONTRO UN DATORE DI LAVORO CHE HA, PALESEMENTE, COMMESSO UN REATO DEL GENERE! Il vostro datore di lavoro finirà diritto in galera, voi riotterrete il posto di lavoro e, inoltre, il datore di lavoro vi dovrà dare un congruo risarcimento danni. Voi, a tale proposito, aggiungete il "carico": chiedete i danni morali e psicologici derivanti dal sopruso che vi è stato perpetrato, così caricherete anche di pesantezza la pena inflitta.

Dott. Massimo Coppolino.